



UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI
(Provincia di Monza e della Brianza)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL' UNIONE DELLA FUNZIONE
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA**

PREMESSO

Che con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate hanno approvato lo Statuto dell'Unione dei Tre Parchi al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| - Comune di Burago di Molgora | deliberazione C.C. | n. 9 del 9.4.2014 |
| - Comune di Carnate | deliberazione C.C. | n. 7 del 14.4.2014 |
| - Comune di Ornago | deliberazione C.C. | n. 10 del 31.3.2014 |
| - Comune di Vimercate | deliberazione C.C. | n. 19 del 16.4.2014 |

in data 21 maggio 2014 a seguito della firma dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi da parte dei Sindaci dei Comune di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate l'Unione è stata formalmente costituita;

lo Statuto dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi prevede all'art. 6 che i Comuni partecipanti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;

Che l'art. 6 dello Statuto dell'Unione al comma 1, lett. f) prevede fra queste materie, quelle appartenenti ai "Servizi generali di supporto" che comprendono la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo di gestione, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico;

Che nell'ambito del presente conferimento, ascrivibile alla funzione fondamentale normativamente prevista, costituita da organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, si individua una materia/funzione/servizio/attività Finanziaria ed Amministrativa;

Che il Comune di Burago con deliberazione C.C. n. 17 del 26/6/2015 – protocollo Unione n. 3143 del 30/6/2015 – ha formalizzato la propria volontà di recesso dall'Unione dei Comuni dei Tre Parchi;



Che l'art. 7 dello Statuto dell'Unione stabilisce che il conferimento delle materie e dei servizi dai Comuni all'Unione avvenga e si perfezioni con l'approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che preveda:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli enti coinvolti;
- le forme di consultazione fra gli enti coinvolti;
- la previsione del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla funzione conferita;
- le modalità di recesso dall'Unione eventualmente integrative rispetto a quelle previste nello Statuto, in riferimento alla singola materia e/o servizio;
- la previsione che, in ipotesi di recesso, il personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito, rientra nell'ente di originaria provenienza;

Che i Consigli Comunali con propri atti deliberativi, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all'Unione delle materie attualmente di propria competenza riguardanti la funzione Finanziaria ed Amministrativa:

- Comune di Ornago deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 14/12/2015;
- Comune di Vimercate deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 16/12/2015;
- Comune di Carnate deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 17/12/2015;

Che il Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, a seguito delle deliberazioni comunali, ha deliberato con proprio atto n. 8 del 21/12/2015 lo stesso schema di convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il giorno 22 dicembre 2015 presso la sede dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi

TRA

1. Daniele Nava (CF NVADNL56L21B798R) nato a Carnate (Mi) il 21.07.1956 in qualità di Sindaco del Comune di Carnate (MB), con sede in via Pace n. 16 (C.F. n. 87001790150 e partita IVA n. 00758670962) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 26 del 17/12/2015 esecutivo;

2. Giovanna Ronco (CF RNCGNN49A70G116K), nata a Ornago (Mi) il 30.01.1949 in qualità di Sindaco del Comune di Ornago (MB), con sede in via Santuario n. 6 (codice fiscale n.



05827280156 e partita IVA n. 00806390969) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 38 del 14/12/2015 esecutivo;

3. Paolo Brambilla (CF BRMPLA64M12M052Q), nato a Vimercate (Mi) il 12.08.1964 in qualità di Sindaco del Comune di Vimercate (MB), con sede in Piazza Unità d'Italia, 1 (codice fiscale 02026560157 e partita IVA n. 00728730961) il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 64 del 16/12/2015 esecutivo;

E

l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi in persona del Presidente Paolo Brambilla nato a Vimercate il 12.08.1964 domiciliato per la sua carica presso l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi, (codice fiscale e partita IVA n. 08721070962) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell'Unione n. 8 del 21/12/2015 esecutiva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni dei Tre Parchi, d'ora in poi chiamata Unione, della gestione della funzione Finanziaria ed Amministrativa.
2. Scopo e finalità della presente convenzione è quello di consentire una gestione unitaria attraverso un miglior utilizzo delle risorse, al fine di assicurare e garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, competenza e responsabilità, mediante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la standardizzazione delle procedure, l'applicazione costante delle innovazioni, anche tecnologiche, nonché migliorare l'attività di programmazione e di controllo.
3. In particolare, si dispone il conferimento della gestione:
 - a) del Servizio finanziario di cui all'art. 153 del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione, in conformità ai principi di legge e di regolamento;
 - b) del Servizio controllo di gestione di cui agli artt. 196 e ss. del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) del già citato D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., per conto dell'Unione, in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia;
 - c) del servizio amministrativo di staff e supporto agli organi istituzionali dell'Unione per predisporre soluzioni organizzative, operative e procedurali monitoraggio e controllo di questi,

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -
Paolo Brambilla -
RONCO GIOVANNA -



comunicazione interna ed esterna, controllo strategico e controllo interno, relazioni con eventuali soggetti partecipati dall'Unione, controllo qualità;

d) del servizio di gestione amministrativa del personale assegnato, a qualsiasi titolo, all'Unione nell'ambito delle funzioni trasferite.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione. La sede del servizio è presso la sede dell'Unione individuata nella residenza comunale del Comune di Vimercate.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 01/01/2016 e con le modalità operative e temporali di cui al successivo art. 7. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione.

2. Dalla data determinata ai sensi del successivo art. 7, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta. L'Unione realizza e rende operativa la predetta struttura organizzativa avvalendosi del personale individuato ai sensi del seguente art. 3 della presente convenzione e con le tempistiche e modalità di cui al successivo art. 7.

4. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

6. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando le disposizioni regolamentari in vigore nel Comune di Vimercate.



7. Il Responsabile della predetta struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, convenzionato o comandato dai Comuni conferenti, a qualsiasi titolo utilizzato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa complessiva e di personale e dei vincoli fissati dalla normativa vigente in particolare ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.l.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.. La posizione di utilizzo presso l'Unione non presuppone necessariamente che la sede di lavoro del dipendente corrisponda con la sede dell'Unione stessa: il luogo della prestazione del lavoro dipenderà dalla sua materiale organizzazione, in conformità con le forme e le procedure che regolano lo status del dipendente pubblico. Il predetto utilizzo, in qualunque forma avvenga al di fuori del trasferimento definitivo, viene eseguito limitatamente alle funzioni conferite, lasciando inalterato il rapporto organico con il comune datore di lavoro.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, secondo le modalità previste nella presente convenzione, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando e/o la convenzione di cui al vigente CCNL di riferimento, il personale necessario dalla data prevista di piena operatività della funzione trasferita di cui al successivo art. 7.

5. A piena e completa operatività del conferimento di ogni funzione prevista dallo Statuto, il relativo personale potrà essere utilizzato dal comune di provenienza per garantire allo stesso l'espletamento delle funzioni conferite.



6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono determinate dalla Giunta dell'Unione. Eventuali variazioni relative al personale comandato e/o convenzionato ai sensi del vigente CCNL, vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 Settembre a comunicare ai Comuni conferenti la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, adottata dalla Giunta relativamente alle funzioni conferite, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla normativa vigente coordinandolo con i bilanci di previsione dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 49 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente, lo stato di attuazione dei programmi e l'eventuale assestamento da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. In ogni caso le variazioni di bilancio e l'eventuale assestamento definiti, devono essere coerenti e coordinati con gli strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.

5. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene: per il 40% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per il 30% in parti uguali e per il restante 30% in maniera inversamente proporzionale al numero di unità conferite dal singolo Comune in relazione alla funzione trasferita.

In relazione all'articolazione ed incidenza percentuale dei predetti criteri, la Giunta può adottare eventuali modifiche in sede di predisposizione degli atti di organizzazione e programmazione economico – finanziaria dell'Unione, da sottoporre al Consiglio dell'Unione.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di



volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati anche in rapporto a quanto previsto nella presente convenzione sulle modalità di utilizzo del personale.

6. I Comuni dovranno versare gli oneri di propria pertinenza trimestralmente ad eccezione dell'ultima rata che deve essere versata, comunque, entro il 30 novembre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano comunque a versare trimestralmente le quote di propria competenza.

7. In sede di prima attuazione e in relazione all'anno 2016, la Giunta dell'Unione predisporrà e trasmetterà ai comuni conferenti un piano economico finanziario con il quale fissare anche tempi e modalità di erogazione degli importi posti a carico del singolo Ente.

ART. 5 BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso non onerosa, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.



5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione è a carico dell'Unione.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione è a carico dell'Unione.

Finché l'Unione non sarà nelle condizioni di provvedere direttamente a collocare i propri rischi sul mercato assicurativo, i Comuni facenti parte dell'Unione dovranno estendere la qualifica di assicurato aggiuntivo a favore dell'Unione nelle coperture assicurative già in essere e per la funzione conferita.

I Comuni provvederanno a quantificare il costo delle polizze che chiederanno a rimborso all'Unione.

ART. 7 MODULI PROCEDIMENTALI – OPERATIVITA' ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI E GOVERNANCE

1. In attuazione di quanto indicato al precedente art. 3 ed al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività della presente convenzione, si provvederà, con atti successivi di competenza della Giunta dell'Unione e dei rispettivi organi dei Comuni conferenti, ad individuare, previa intesa



con i comuni medesimi, la dotazione organica e l'assetto quantitativo e qualitativo del personale da utilizzare nell'Unione secondo i meccanismi previsti dal vigente ordinamento e dal CCNL di riferimento.

2. La predetta strutturazione sarà resa efficace ed operativa orientativamente entro il primo trimestre 2016 a completamento delle attività previste dal Piano di Lavoro per l'Unione approvato dalla Giunta Unione con deliberazione n. 21 del 5/11/2015. Il personale dei Comuni, individuato ai sensi del comma precedente e della presente convenzione, sarà trasferito all'Unione ai sensi del comma 3 dell'art. 44 dello Statuto, con decorrenza 01/01/2017.

3. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 8 RECESSO E SCIoglIMENTO

1. In conformità alle previsioni dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie conferite dal Comune all'Unione.

2. Il Comune che recede ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente conferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione.

3. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta la riassegnazione del personale a qualsiasi titolo utilizzato nell'ambito dell'Unione ed alla stessa conferito, nell'Ente di originaria provenienza già conferito unitamente alla funzione da parte del comune recedente, salvo l'esercizio del diritto da parte dell'Unione previsto dall'art. 7 dello Statuto.

4. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune recedente nello stato di fatto nel quale si trovano al momento della revoca. Ritornano nella titolarità del Comune recedente anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto del recesso.

5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente stesso. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli



oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.

6. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori del comune recedente per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art.1 dello Statuto, le modalità di conferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi, 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.

Art. 9

CONTROVERSIE E RAPPORTI FRA I COMUNI E L'UNIONE

1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo nonché in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale.

2. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche se relative alla difforme e contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria anche in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale.

3. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al foro competente del Tribunale di Monza

Art. 10

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni vigenti, lo Statuto dell'Unione e le norme del Codice Civile, se ed in quanto compatibili.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e non recettizia e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.



3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, Tab. B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dai Sindaci dei comuni di Carnate, Ornago, Vimercate e dal Presidente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi

Comune di Carnate	Il Sindaco	Daniele Nava
Comune di Ornago	Il Sindaco	Giovanna Ronco
Comune di Vimercate	Il Sindaco	Paolo Brambilla
Unione dei Comuni dei Tre Parchi	Il Presidente	Paolo Brambilla

Copia conforme all'originale del documento informatico, ai sensi dell'art. 20, 21 e 23 del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.,

sottoscritto digitalmente da Daniele Nava -
Paolo Brambilla -
RONCO GIOVANNA -

Unione dei Comuni dei Tre Parchi - Protocollo: 6317 / 2015 del 22/12/2015